



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENZA

N. 3946 di Prot.

maRoil

18 FEB. 2005

OGGETTO: Convenzione stipulata con Poste Italiane s.p.a. relativa al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile.

AL SIG. PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI
ROMA

AL SIG. PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
ROMA

AL SIG. PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
ROMA

AL SIG. COORDINATORE L'UFFICIO
DEI GIUDICI DI PACE DI
ROMA

AL SIG. DIRIGENTE LE CANCELLERIE
DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEDE

E P. C. AL SIG. DIRIGENTE
L'UFFICIO UNEP DI
SEDE

Di seguito alla nota 11 febbraio 2005, prot. n. 3326 si trasmette il testo della Convenzione stipulata con Poste Italiane S.p.A.



L'esigenza che deve essere assicurata in via prioritaria, in sede di attuazione della Convenzione, è quella di consentire un efficiente funzionamento del servizio notifiche con riguardo agli atti del processo penale e ai biglietti di cancelleria nei procedimenti civili.

Il Dirigente l'Unep di Roma ha manifestato in proposito il proprio motivato convincimento che una generalizzata applicazione della convenzione, se dovesse tradursi nell'afflusso all'Ufficio Unico di tutti gli atti, predisposti dalle cancellerie dei diversi Uffici Giudiziari della capitale, destinati ad essere notificati fuori del Comune di Roma, determinerebbe una completa paralisi organizzativa dell'Ufficio NEP.

Si impone quindi l'adozione di iniziative volte a scongiurare tale pericolo, nello scrupoloso rispetto della vigente normativa - art. 1 L. 890/1982; art. 107 D.P.R. 1229/1959 - che non è stata modificata dalla Convenzione, come la circolare ministeriale in data 21/1/2005 ha inteso chiaramente precisare.

Le norme sopra richiamate, peraltro, attribuiscono agli Uffici Unici la possibilità di optare per la notifica diretta al destinatario o per l'utilizzo del servizio postale, quanto alla materia civile ed amministrativa, solo in relazione agli atti che debbono essere notificati nel Comune di Roma.

L'utilizzazione del servizio postale è invece in linea di massima obbligatoria allorquando, come è stato esposto alla lettera F) delle premesse della Convenzione, gli atti in materia civile ed amministrativa debbano essere notificati fuori del Comune ove ha sede l'ufficio. Anche in tali casi, peraltro, viene fatta salva la possibilità che la stessa parte richiedente solleciti una notifica eseguita a mani del destinatario (art. 1 II comma L. 890/1982).

Di tale facoltà gli uffici giudiziari romani hanno fatto un uso assai frequente, inviando i biglietti di cancelleria o gli atti di procedimenti penali direttamente agli Uffici Unici territorialmente competenti. In questi casi l'Ufficiale Giudiziario del luogo di destinazione, ricevuto l'atto, ha provveduto alla notifica a mani del destinatario, trasmettendo successivamente la copia notificata alla Cancelleria richiedente.

Un tale procedimento non ha dato luogo ad inconvenienti, e consente oggi di evitare quella notevole anticipazione nella predisposizione degli atti che si renderebbe necessaria qualora si facesse invece ricorso alla notifica a mezzo del servizio postale, in conseguenza dei tempi accordati nella Convenzione alla S.p.A. Poste Italiane.

E' quindi opportuno che, quantomeno in sede di prima applicazione della Convenzione, ed al fine di consentire un approccio graduale ai problemi organizzativi segnalati dal Dirigente l'Unep di Roma, le Cancellerie della Corte d'Appello, del Tribunale Ordinario, del Tribunale per i Minorenni, del Tribunale di Sorveglianza e del Giudice di Pace di Roma, proseguano nella prassi già in atto in relazione alle notifiche che debbono essere eseguite al di fuori del Comune di Roma. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, sul plico dovrà essere specificata la richiesta di una notifica di persona.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

Dr. Giovanni Francesco Lo Turco

